

DELIBERAZIONE 9 DICEMBRE 2021

556/2021/E/EEL

DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DA AGR.E.S. S.P.A. NEI CONFRONTI DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A.

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1184^a riunione del 9 dicembre 2021

VISTI:

- la Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la Direttiva 2019/944/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 18 marzo 2008, ARG/elt 33/08, recante "Condizioni tecniche per la connessione alle reti di distribuzione dell'energia elettrica a tensione nominale superiore ad 1 kV" (di seguito: deliberazione ARG/elt 33/08);
- la deliberazione dell'Autorità 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e, in particolare, l'Allegato A, recante il "Testo Integrato delle Connessioni Attive" e s.m.i. (di seguito: TICA);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/eel e, in particolare, l'Allegato B, recante il "Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica (2016-2019)" e s.m.i. (di seguito: TIME 2016-2019) e l'Allegato C, recante il "Testo integrato delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione (2016-2019)" e s.m.i. (di seguito: TIC 2016-2019);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A recante la "Disciplina per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione (articolo 44, commi 1 e 2, del D.LGS. 1 giugno 2011, n. 93)" (di seguito: deliberazione 188/2012/E/com o Disciplina);
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;

- la deliberazione 13 luglio 2017, 520/2017/E/eel “Decisione dei reclami presentati dalla società Olivieri S.p.a. nei confronti di e-distribuzione S.p.a.” (di seguito: deliberazione 520/2017/E/eel).
- la deliberazione dell’Autorità 3 dicembre 2019, 498/2019/E/eel recante la “Decisione del reclamo presentato da Fontel S.p.A. nei confronti di e-distribuzione S.p.A.” (di seguito: deliberazione 498/2019/E/eel);
- la Norma CEI 0-16 recante la “Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT e MT delle imprese distributrici di energia elettrica” e s.m.i. (di seguito: Norma CEI 0-16);
- il vigente assetto organizzativo dell’Autorità;
- la nota (prot. 7693 del 5 marzo 2018), con cui il Direttore della Direzione Advocacy Consumatori e Utenti ha delegato il Responsabile dell’Unità Arbitrati e Decisioni Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

FATTO:

1. In data 16 agosto 2021 (prot. Autorità 31787 del 17 agosto 2021), la società AGR.E.S. S.p.A. (di seguito anche: reclamante o AGR.E.S.) ha presentato all’Autorità un reclamo nei confronti di e-distribuzione S.p.A. (di seguito anche: gestore o e-distribuzione), contestando alcune inadempienze nell’espletamento del servizio di misura dell’energia elettrica da parte del gestore stesso, in corrispondenza del punto di prelievo (nel seguito: POD) IT001E00218244;
2. con nota del 27 agosto 2021 (prot. 32824), l’Autorità ha comunicato alle parti l’avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
3. con nota del 13 settembre 2021 (prot. Autorità 34075 del 13 settembre 2021), il gestore ha presentato la propria memoria difensiva;
4. con nota del 20 settembre 2021 (prot. Autorità 34984 del 21 settembre 2021), il reclamante ha replicato alla memoria del gestore (detta replica è stata inviata dal reclamante anche ad altro indirizzo del gestore, con successiva nota del 29 settembre 2021, prot. Autorità 35929 del 29 settembre 2021);
5. con nota del 28 settembre 2021 (prot. 35798), l’Autorità ha chiesto al gestore alcune informazioni;
6. con nota dell’11 ottobre 2021 (prot. Autorità 37385 dell’11 ottobre 2021), il gestore ha riscontrato la suddetta richiesta di informazioni;
7. in data 22 novembre 2021, la Direzione Mercati Energia all’Ingresso e Sostenibilità Ambientale ha formulato il parere tecnico, ai sensi dell’articolo 5, comma 2 della Disciplina.

QUADRO NORMATIVO:

8. Ai fini della risoluzione della presente controversia rilevano, in primo luogo, i seguenti articoli del TIME 2016-2019, *ratione temporis* applicabile:

- l'articolo 1, comma 1 e l'articolo 1, comma 2, lettera b), (nelle rispettive versioni vigenti prima e dopo il 31 dicembre 2016), secondo i quali (in sostanziale continuità) l'attività di misura elettrica è l'attività finalizzata a effettuare e rendere disponibili le misure dell'energia elettrica e della potenza, attive e reattive, relative alle unità di produzione e alle unità di consumo connesse, anche indirettamente, alle reti di distribuzione e di trasmissione, e relative alle interconnessioni tra reti. Tale attività comprende le operazioni organizzative e di elaborazione, informatiche e telematiche, relative all'installazione e manutenzione delle apparecchiature di misura, alla gestione dei dati di misura e alle operazioni di natura commerciale sui misuratori, sia laddove la sorgente di tali dati è un'apparecchiatura di misura, sia laddove la determinazione di tali dati è ottenuta convenzionalmente tramite l'applicazione di algoritmi numerici;
- l'articolo 1, comma 2, lettera t), secondo cui il punto di connessione è il confine fisico, tra una rete elettrica e l'impianto dell'utente della rete elettrica, attraverso cui avviene lo scambio fisico dell'energia elettrica. Ai fini dell'attività di misura elettrica il medesimo punto di connessione può essere definito, tra l'altro, come un punto di prelievo ai fini della misura qualora sia un punto di connessione, nella titolarità di un cliente finale, attraverso il quale avvengono anche prelievi di energia elettrica diversi da quelli finalizzati ad alimentare i servizi ausiliari di generazione o a soddisfare consumi a essi equiparati;
- gli articoli 2 e (inizialmente) 4 e (successivamente) 6 del TIME 2016-2019 (nelle rispettive versioni vigenti prima e dopo la data del 31 dicembre 2016), i quali (in sostanziale continuità) individuano, rispettivamente, le attività in cui si articola il servizio di misura dell'energia elettrica e i soggetti responsabili del servizio medesimo, con le connesse responsabilità;

9. rilevano, altresì:

- l'articolo 2, comma 1, lettera b), del TICA, per cui le condizioni tecniche per la connessione degli impianti di produzione di energia elettrica sono definite dalla deliberazione ARG/elt 33/08 nel caso di connessioni alle reti di distribuzione con livello di tensione superiore a 1 kV;
- l'articolo 3, comma 3, lettera b), del TIC 2016-2019 (*ratione temporis* applicabile), ai sensi del quale le condizioni tecniche per la connessione dei clienti finali sono definite dalla deliberazione ARG/elt 33/08 nel caso di connessioni alle reti di distribuzione con livello di tensione superiore a 1 kV;
- l'articolo 1 della deliberazione ARG/elt 33/08, il quale riconosce la Norma CEI 0-16 quale regola tecnica di riferimento per la connessione di utenti che immettono o prelevano dalle reti elettriche di distribuzione con tensione maggiore di 1 kV;

10. rilevano, infine, le disposizioni del paragrafo 12.5 della Norma CEI 0-16 che, disciplinando l'attivazione e manutenzione del sistema di misura, prevedono, tra l'altro, che il soggetto responsabile dell'installazione e manutenzione esegue un programma periodico di verifica, con periodicità triennale o con la periodicità eventualmente definita dalla normativa vigente, e redige il relativo rapporto di verifica.

QUADRO FATTUALE:

11. In data 24 febbraio 2016 - a seguito della richiesta di connessione di un impianto fotovoltaico avanzata da AGR.E.S. in corrispondenza del punto di connessione esistente identificato con il codice POD IT001E00218244 (alla stessa intestato) - e-distribuzione aveva proceduto alla attivazione del suddetto impianto di produzione di energia (posando il relativo misuratore matricola 57201109);
12. contestualmente, il gestore aveva sostituito l'esistente misuratore monodirezionale (matricola 96106013) con un nuovo misuratore bidirezionale (matricola 56309390), installando nuovi riduttori di corrente con rapporto di trasformazione pari a 50/5, in sostituzione dei precedenti aventi rapporto di trasformazione 40/5;
13. erroneamente, però, e-distribuzione non aveva inserito (e, quindi, aggiornato) nei propri sistemi informatici la modifica del valore del rapporto di trasformazione (da 40/5 a 50/5), mantenendo in essi, quindi, il precedente rapporto di trasformazione pari a 40/5;
14. di conseguenza, i dati di misura di energia elettrica attribuiti a AGR.E.S. hanno continuato ad essere calcolati con l'applicazione del valore di costante di trasformazione pari a 1.600 (appunto, non aggiornato nel sistema) piuttosto che con quello pari a 2.000 (corrispondente, invece, ai parametri dei nuovi riduttori);
15. in data 21 aprile 2016, il gestore ha effettuato la verifica di prima installazione sul misuratore matricola 56309390, dichiarando che in tale occasione “...*non viene rettificata la costante di trasformazione a sistema...*”, dove, quindi, ha continuato ad essere operativo il precedente valore del rapporto di trasformazione proprio dei riduttori sostituiti;
16. in data 11 aprile 2019, il gestore ha eseguito la verifica periodica triennale sul misuratore matricola 56309390, durante la quale lo stesso ha riscontrato “...*TA installati 50/5 diversi da quelli caricati a sistema...*” con necessità, quindi, di “...*aggiornare la costante...*” di trasformazione;
17. pertanto, dopo aver eseguito la correzione a sistema della costante di trasformazione, con nota prot. F0001559 del 22 maggio 2019, e-distribuzione ha comunicato (oltre che alla società di vendita) ad AGR.E.S. la ricostruzione dei consumi per il periodo dal 24 febbraio 2016 all'11 aprile 2019 - applicando la nuova corretta costante di trasformazione (pari a 2.000) - nonché l'avvenuta risoluzione del disservizio occorso;
18. con nota del 21 giugno 2021, AGR.E.S. ha presentato reclamo al gestore, contestando la legittimità della avvenuta ricostruzione - in quanto derivante da inadempimento dei propri obblighi di servizio previsti dal TIME 2016-2019 - nonché la tempistica e modalità di svolgimento della verifica periodica dell'11 aprile 2019;
19. non avendo ricevuto risposta dal gestore, in data 26 agosto 2021 AGR.E.S. ha adito la presente sede giustiziale.

ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE:

20. AGR.E.S. dichiara, in primo luogo, essere “...*di tutta evidenza che la ricostruzione dei consumi ha avuto origine a causa dell'errata inserzione della costante di*

fatturazione ($k=1600$ anziché $K=2000$) nei processi informatici del distributore in seguito alla sostituzione dei TA. E di ciò, non ha alcuna colpa il cliente AGR.E.S. Spa...”;

21. per il reclamante, quindi, l’errore commesso dal gestore deriva unicamente dall’inadempimento dei “... suoi specifici obblighi dettati dagli artt. 2 e 4 del TIME...”, in base ai quali, rispettivamente, il servizio di misura si articola nelle attività di “...installazione e manutenzione dei misuratori, raccolta delle misure dell'energia elettrica e validazione e registrazione delle misure dell'energia elettrica...” e l'impresa distributrice è “...il soggetto responsabile di tutte le operazioni del servizio di misura in relazione ai punti di misura di consumi...”;
22. per il reclamante, da tali obblighi discende che, nell'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica, il gestore è tenuto a “...garantire la corretta installazione e manutenzione degli apparecchi di misura, effettuando le dovute riparazioni a seguito di guasti e malfunzionamenti...determinare il corretto valore delle misure e metterle a disposizione dei soggetti aventi diritto...”;
23. AGR.E.S. lamenta, inoltre, che il gestore ha disatteso gli obblighi di verifica triennale del gruppo di misura (disposti dalla deliberazione AGR/elt 33/08 e dalla Norma CEI 0-16), avendo svolto la verifica che ha originato la ricostruzione in data 11 aprile 2019 mentre “...la verifica precedente porta data 24/02/16...”;
24. ma, ancor più il reclamante lamenta che detta verifica “...non è stata eseguita in contraddittorio...e che pertanto i dati rilevati (e citati nel verbale) non possono essere riconosciuti validi e veritieri...”, evidenziando che - pur essendo la AGR.E.S. “...regolarmente aperta e operante con almeno una ventina di impiegati...” il giorno in cui i tecnici del gestore si sono recati in loco per la verifica - “...sul verbale trasmesso dal Distributore in seguito alla verifica alla voce “FIRMA DEL CLIENTE PER PRESA VISIONE” c’è scritto.....”ASSENTE”...”;
25. AGR.E.S. chiede, quindi, di conoscere se sia legittimo che il gestore abbia provveduto alla ricostruzione dei dati di misura originata da un proprio errore gestionale e tenuto conto dei tempi e modalità di svolgimento della verifica da cui l’errore è emerso.

ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE:

26. Il gestore dichiara che, in corrispondenza della fornitura passiva preesistente, il 24 febbraio 2016 “...viene attivato l’impianto di produzione del reclamante... e si procede alla sostituzione del GME ed all’installazione di nuovi riduttori di corrente con rapporto di trasformazione pari a 50/5 in sostituzione dei precedenti aventi rapporto di trasformazione pari a 40/5; erroneamente nei sistemi informatici di e-distribuzione non avviene la modifica del rapporto di trasformazione, mantenendo quindi il valore precedente pari a 40/5...”;
27. il gestore dichiara, altresì, che in data 21 aprile 2016 è stata eseguita la “...verifica di prima installazione...in occasione della quale non viene rettificata la costante di trasformazione a sistema. I consumi di energia elettrica attribuiti al cliente vengono

pertanto calcolati applicando il valore di costante di trasformazione pari a 1.600 piuttosto che il valore corretto pari a 2.000...”;

28. e-distribuzione dichiara inoltre che, in data 11 aprile 2019 è stata eseguita sulla fornitura la verifica periodica triennale “...entro le scadenze previste dalle norme CEI dal momento che la verifica di prima installazione è stata eseguita il 21/04/2016...” e che - a seguito di tale verifica - è stata eseguita “...la correzione a sistema della costante di trasformazione...”;
29. dopodiché, il gestore dichiara di aver proceduto “...a ricostruire i consumi del periodo dal 24.02.2016 al 11.04.2019...”.

VALUTAZIONE DEL RECLAMO:

30. Il *thema decidendum* del presente reclamo verte, essenzialmente, nel valutare se sia legittimo che e-distribuzione abbia effettuato una ricostruzione (*rectius*, ricalcolo) dei dati di misura - causata unicamente da un proprio errore nell'erogazione del servizio di misura - e se “...i dati rilevati (e citati nel verbale)...” possano essere riconosciuti “...validi e veritieri...”, non essendo stata la verifica periodica triennale sul misuratore (in occasione della quale è stato rilevato l'errore che ha determinato il ricalcolo) “...eseguita in contraddittorio...” con il reclamante;
31. a tal proposito, giova, in primo luogo, evidenziare che, ai sensi del TIME 2016-2019, il servizio di misura si articola essenzialmente nelle attività di installazione e manutenzione dei misuratori, di gestione dei dati di misura (tra cui validazione e registrazione delle misure dell'energia elettrica) e di interventi di natura commerciale sul misuratore;
32. inoltre, sempre il citato TIME 2016-2019 individua nell'impresa distributrice il soggetto responsabile dell'erogazione del servizio di misura e delle relative operazioni, per le connessioni in media tensione e in relazione ai punti di misura di connessione;
33. ne discende che, nell'erogazione del citato servizio, il gestore è tenuto, tra l'altro, a:
 - garantire la corretta installazione e manutenzione delle apparecchiature di misura, effettuando gli opportuni interventi tecnici e le opportune manutenzioni a seguito di guasti e/o malfunzionamenti;
 - determinare il corretto valore dei dati di misura dell'energia elettrica e metterli a disposizione dei diversi soggetti aventi diritto;
34. nel caso in esame, dalle evidenze istruttorie risulta pacifica l'inadempienza del gestore in ordine al corretto espletamento dei suddetti obblighi connessi al servizio di misura dell'energia elettrica e delle relative operazioni (che costituiscono l'attività di misura elettrica), in quanto il gestore stesso ha espressamente dichiarato e, quindi, ammesso (cfr. citata nota del 13 settembre 2021) che - quando è stato sostituito il misuratore e installati i nuovi riduttori di corrente con rapporto di trasformazione pari a 50/5 (in sostituzione dei precedenti aventi rapporto di trasformazione pari a 40/5) - “...erroneamente nei sistemi informatici di e-distribuzione non avviene la modifica del rapporto di trasformazione, mantenendo quindi il valore precedente pari a 40/5...”;

35. peraltro, e-distribuzione ha, altresì, dichiarato che “...*non viene rettificata la costante di trasformazione a sistema...*” neanche dopo la verifica di prima installazione eseguita il 21 aprile 2016;
36. quindi, il mancato aggiornamento nel sistema del gestore della costante di trasformazione K - associata al contatore posizionato in corrispondenza del POD IT001E00218244 - è dipesa unicamente da un reiterato errore gestionale del gestore, come dallo stesso riconosciuto;
37. ed a causa di detto errore - che si è protratto sino all'11 aprile 2019 (data della verifica triennale, che, per inciso, è avvenuta nel rispetto del previsto termine triennale, calcolato dalla verifica di prima installazione) - l'energia elettrica, pur correttamente misurata dal contatore non è stata moltiplicata (nel sistema informatico per l'elaborazione dei dati di misura) per la costante K corretta (pari a 2000), con la conseguenza che i dati di misura messi a disposizione dal gestore alla società di vendita - e da questa al reclamante - risultavano errati;
38. alla luce di quanto sopra, emerge certamente nel caso di specie una condotta inadeguata del gestore, tanto più grave se si considera che, come è noto, la diligenza richiesta, nell'adempimento dei propri obblighi, ad un operatore professionale esercente un servizio pubblico essenziale - quale è il gestore di una infrastruttura energetica - non è quella “media” o “ordinaria” di cui all'articolo 1176, comma 1, del codice civile (vale a dire la diligenza del “buon padre di famiglia”), bensì la diligenza c.d. specifica di cui al comma 2 dello stesso articolo 1176. Né, peraltro, l'impresa distributrice ha evidenziato, nel corso dell'istruttoria, circostanze imprevedibili e/o non superabili con la dovuta diligenza tali da giustificare la propria condotta;
39. tuttavia, in linea con i principi già evidenziati dall'Autorità in decisioni rese in passato in merito ad analoghe controversie - in relazione alle quali non vi è ragione di discostarsi (cfr. deliberazione 498/2019/E/eel e deliberazione 520/2017/E/eel) - ciò non inficia sotto il profilo regolatorio la legittimità dell'avvenuta ricostruzione dei dati di misura operata dal gestore e comunicata con la citata nota prot. F0001559 del 22 maggio 2019, a seguito della verifica effettuata sul misuratore in questione;
40. invero, l'errore nella determinazione dei dati di misura, inizialmente messi a disposizione, non è dipeso dal malfunzionamento del misuratore, bensì, come già accennato, dal mancato aggiornamento del sistema informatico di e-distribuzione - che ha determinato una errata moltiplicazione (per 1.600 anziché per 2.000) dei dati di misura dell'energia rilevati - da cui è scaturita la necessità di una attività di ricalcolo dei dati di misura stessi, consistente nel riproporzionare i dati calcolati nel periodo affetto dall'errore;
41. dal punto di vista regolatorio, quindi, l'avvenuto ricalcolo (e conseguente rifatturazione) dei dati di misura in prelievo - effettuato dal gestore a seguito della applicazione della corretta costante di fatturazione - risulta legittimo, corrispondendo alla reale quantità dei dati di misura registrati dal misuratore e “...*In tal guisa ristabilendo l'equilibrio sinallagmatico inter partes...*” rispetto alle reciproche obbligazioni contrattuali assunte (cfr. sentenze n. 1376 e 1377 del 14 giugno 2019 del TAR Lombardia di Milano, sez. I);

42. del resto, l'applicazione della corretta costante di trasformazione è avvenuta anche sui dati di misura relativi all'energia immessa in rete, con conseguente aumento quantitativo della stessa e, quindi, con effetto economico a vantaggio di AGR.E.S.;
43. ciò posto, vi è da dire che nel caso in esame il reclamante ha, altresì, lamentato che la verifica dell'11 aprile 2019 “...non è stata eseguita in contraddittorio...pertanto i dati rilevati (e citati nel verbale) non possono essere riconosciuti validi e veritieri...”;
44. a tal proposito, in primo luogo, si osserva che né la regolazione né la Norma CEI 0-16 richiedono la presenza *in loco* del produttore e/o del cliente finale per la verifica periodica triennale;
45. nel caso di specie, giova ribadire inoltre che:
 - da un lato, la verifica periodica sul misuratore non ha evidenziato problemi di funzionamento nella misurazione dei consumi, per cui alla stessa non è seguita una ricostruzione dei dati di misura rilevati dal contatore (e ciò è pacifico, non essendo stato messo in discussione il regolare funzionamento attraverso la richiesta di verifica di funzionamento);
 - dall'altro, i dati riportati nel verbale della suddetta verifica - da cui è originato il ricalcolo dei dati di misura - sono unicamente quelli relativi ai riduttori di corrente ed ai relativi valori di trasformazione (TA 50/5 e TV 20.000/100), che sono gli stessi di quelli esistenti fin dalla installazione ed attivazione del misuratore oggetto di verifica periodica, come si rileva dal relativo verbale di installazione;
46. la citata verifica triennale periodica, quindi, non ha portato come tale alcun nuovo dato di misura utilizzato per il ricalcolo, ma ha rappresentato l'occasione in cui il gestore si è accorto della discrepanza tra il reale valore di trasformazione dei nuovi riduttori e quelli non aggiornati presenti nei propri sistemi informatici, procedendo, poi, una volta aggiornati i sistemi, ad un ricalcolo meramente proporzionale che riflette i reali dati di misura;
47. pertanto, in esito all'articolata istruttoria condotta ed alle sopradescritte motivazioni, risulta accertato il non corretto adempimento, da parte del gestore, degli obblighi generali previsti dal TIME 2016-2019 (*pro tempore* vigente) - nello svolgimento del servizio di misura dell'energia elettrica - relativi al POD IT001E00218244 nel periodo 24 febbraio 2016 - 11 aprile 2019 ma non risultano fondate le doglianze del reclamo sulla legittimità del ricalcolo dei dati di misura, comunicati con la citata nota prot. F0001559 del 22 maggio 2019;
48. ogni altro argomento di doglianza non espressamente esaminato dal Collegio, è stato ritenuto irrilevante ai fini della decisione e, comunque, inidoneo a supportare una conclusione di tipo diverso;
49. pertanto, rilevato che, sulla base delle risultanze istruttorie e delle sopradescritte motivazioni, il reclamo non risulta fondato

DELIBERA

1. di respingere, nei termini di cui in motivazione, il reclamo presentato da AGR.E.S. S.p.A. nei confronti di e-distribuzione S.p.A.;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, dell'Allegato A alla deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

9 dicembre 2021

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini